REGOLAMENTO (CEE) N. 3601/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1987

recante modifica dei massimali indicativi e dei quantitativi « obiettivo » previsti dal regolamento (CEE) n. 3955/86, nel quadro del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 84, paragrafo 4, e l'articolo 85, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 84 dell'atto di adesione ha fissato a 22 000 t, per il 1987, la quantità « obiettivo » globale per le importazioni in Spagna di prodotti del settore bovino provenienti dalla Comunità quale risultava composta al 31 dicembre 1985; che negli ultimi mesi i quantitativi previsti per le carni fresche o refrigerate sono stati raggiunti; che la produzione della Spagna non è stata sufficiente per soddisfare la domanda interna di tale Stato membro, il che ha provocato un forte rialzo dei prezzi sul mercato spagnolo; che, per garantire l'approvvigionamento di quest'ultimo, occorre autorizzare il superamento dei quantitativi previsti per i suddetti prodotti;

considerando che è d'uopo limitare a 2 000 t il superamento della quantità « obiettivo » fissata per il 1987; che occorre pertanto derogare al regolamento (CEE) n. 3955/86 della Commissione del 23 del dicembre 1986, recante modifica dei massimali e dei quantitativi « obiettivo » applicabili nel 1987, nel quadro del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine [1];

considerando che è necessario ritoccare il massimale indicativo di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione, segnatamente per tener conto del superamento della quantità « obiettivo » per il 1987;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le carni fresche o refrigerate, i massimali indicativi specificati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3955/86 sono fissati a 4 200 t peso carcassa.

2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, la quantità « obiettivo » specificata all'articolo 2 del suddetto regolamento può essere superata, nel corso del 1987, di 2 000 t peso carcassa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

[1] GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 55.